

# Illegittimo parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto eco-agrofotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 13 ottobre 2025, n. 2218 - Tenca, pres.; Salone, est. - Pv Helios S.r.l. (avv.ti Perna, Occhipinti) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato).

**Ambiente - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto eco-agrofotovoltaico - Illegittimità.**

*(Omissis)*

FATTO

Con ricorso depositato in data 14.11.2024 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato:

- la nota prot. n. 0025866-P del 10.9.2024, adottata dal Ministero della Cultura e pubblicata sul sito internet ministeriale (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8136>) in data 12.9.2024, con la quale, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 152/2006, «questa Soprintendenza Speciale per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente PV Helios S.r.l. per il progetto di un impianto eco-agro-fotovoltaico di 113,59 MW integrato da un sistema di accumulo da 3 MW, denominato "Butera 2", da realizzarsi nel Comune di Butera (CL) in contrada Pozzillo. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti»;

- ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche allo stato non conosciuto, compresi: la nota, non conosciuta, resa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, prot. n. 4720 dell'11.8.2023, come menzionata in seno all'anzidetto parere MIC prot. n. 0025866-P/2024; la nota del Ministero della Cultura, Servizio II della DG-ABAP, prot. MIC\_SS-PNRR\_UO2 n. 9092 del 22/03/2024, come menzionata in seno all'anzidetto gravato parere MIC, non conosciuta.

Occorre precisare in fatto che:

- con nota prot. n. 2684 del 9.5.2023 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha espresso «parere favorevole alla procedura da Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 in oggetto»;

- tuttavia, con successiva nota prot. n. 4660 del 9.8.2023, la Soprintendenza di Caltanissetta ha annullato il precedente proprio parere favorevole prot. n. 2684/2023, constatando la sussistenza di un preteso impatto cumulativo nel contesto paesaggistico conseguente all'ulteriore presenza dell'impianto di PV Helios;

- successivamente all'annullamento d'ufficio del precedente parere favorevole di cui alla nota prot. n. 4660 del 9.8.2023, la Soprintendenza di Caltanissetta esprimeva parere negativo con nota prot. n. 4720 del 11.08.2023;

- la nota prot. n. 4660 del 9.8.2023 è stata poi annullata con sentenza del Tar Palermo, Sez. Quinta, n. 1077/2024 su ricorso della ricorrente;

- nonostante ciò, la Soprintendenza Speciale PNRR ha adottato il parere istruttorio negativo odiernamente impugnato.

Avverso il parere tecnico istruttorio negativo adottato dalla Soprintendenza Speciale PNRR sono stati articolati diversi motivi di censura, come di seguito rubricati:

A) *ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE RESO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER DIFETTO DI COMPETENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. N), DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, D.P.R. 30.8.1975, N. 1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 2 BIS, D.LGS. 3.4.2006, N. 152 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, D.LGS. 22.1.2004, N. 42;*

B) *NULLITA' DEL PARERE RESO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA, SEZIONE QUINTA, N. 1077/2024, PUBBLICATA IL 26.3.2024, EX ART. 21 SEPTIES, LEGGE 7.8.1990, N. 241;*

C) *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 BIS, COMMI 1- 2-3, DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241 - INTERVENUTA FORMAZIONE DEL C.D. SILENZIO-ASSENSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 24, COMMA 5, E 25, COMMI 2 BIS ED ULTIMO COMMA, DEL D.LGS. 3.4.2006, N. 152 - TARDIVITA' E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DEL PARERE RESO DAL MINISTERO DELLA CULTURA;*



D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241 - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEI CANONI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE - OMESSA MANIFESTAZIONE DEL C.D. DISSENSO COSTRUTTIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E LEALTÀ PROCEDIMENTALE - SVIAMENTO;

E) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTE RISPETTO AL PARERE FAVOREVOLE EMESSO DALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CALTANISSETTA, PROT. 2684 DEL 9.5.2023, VALIDO ED EFFICACE PER EFFETTO DELLA SENTENZA TAR SICILIA N. 1077/2024. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.;

F) DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO - ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE - MOTIVAZIONE INADEGUATA E PERPLESSA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 134, 136 E 142 DEL D.LGS. N. 42/2004 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18, 19, 20 E 30 DELLE NTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA - OMESSA MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO COSTRUTTIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - SVIAMENTO;

G) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE 7.8.1990, N. 241 - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E PERPLESSA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO - INSUSSISTENZA DEL CONTESTATO IMPATTO CUMULATIVO - OMESSA MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO COSTRUTTIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18, 19 E 44, NTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - SVIAMENTO;

H) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23, 25, COMMA 2 SEXIES E 28, COMMA 3, D.LGS. n. 152/2006. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO. ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTE;

I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN SEDE DI PONDERAZIONE E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI GIURIDICI COINVOLTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE N. 2001/77/CE E N. 2009/28/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PAR. 3, COMMA 2, REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO UE N. 2022/2577 DEL 22.12.2022 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, D.LGS. 29.12.2003, N. 387, E DELL'ART. 7 BIS, COMMA 2 BIS, D.LGS. N. 152/2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMI 7 E 8, DEL D.LGS. 8.11.2021, N. 199 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO;

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, chiedendone il rigetto. In particolare, le Amministrazioni resistenti hanno contestato la censura di nullità dell'impugnato parere della Soprintendenza Speciale PNRR per violazione/elusione del giudicato (motivo sub B), evidenziando che la pronuncia n. 1077/2024 di questo Tar si è limitata ad annullare il provvedimento della Soprintendenza per vizi essenzialmente formali, mai pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa sostanziale agitata dalla parte ricorrente.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 3337/24 è stato chiesto all'Amministrazione di produrre: a) la nota prot. n. 4720 del 11.08.2023; b) la nota del Ministero della Cultura, Servizio II della DG-ABAP, prot. MIC\_SS-PNRR\_UO2 n. 9092 del 22/03/2024; c) il D.A. n. 1858 del 2.02.2015 di approvazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta e relative N.T.A.

Le Amministrazioni resistenti hanno depositato, in parziale adempimento dell'ordinanza istruttoria, la nota prot. n. 4720 del 11.08.2023 nonché il decreto di approvazione del Piano paesaggistico e le N.T.A..

Contro il parere negativo della Soprintendenza territoriale di Caltanissetta di cui alla nota prot. n. 4720 del 11.08.2023, la società ricorrente ha quindi proposto ricorso per motivi aggiunti, affidato ai seguenti motivi:

A) NULLITA' DEL PARERE NEGATIVO PROT. N. 4720 DELL'11.8.2023 RESO DALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CALTANISSETTA PER VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA TAR SICILIA, SEZIONE QUINTA, N. 1077/2024, PUBBLICATA IL 26.3.2024, EX ART. 21 SEPTIES, LEGGE 7.8.1990, N. 241;

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 BIS, COMMI 1- 2-3, DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241, E 30, COMMI 1-2-3, L.R. SICILIA 21.5.2019, N. 7 - INTERVENUTA FORMAZIONE DEL C.D. SILENZIO-ASSENSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 24, COMMA 5, E 25, COMMI 2 BIS ED ULTIMO COMMA, DEL D.LGS. 3.4.2006, N. 152 - TARDIVITA' E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DEL



*PARERE RESO DALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CALTANISSETTA, PROT. N. 4720 DELL'11.8.2023;*  
C) *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241, E DEGLI ARTT. 9, 10, 12 E 13, L.R. SICILIA 21.5.2019, N. 7 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 146, COMMA 8, D.LGS. 22.1.2004, N. 42 - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA SUA CONCLUSIONE IN SENSO NEGATIVO PER L'ISTANTE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990, E DELL'ART. 3, L.R. SICILIA N. 7/2019 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COLLABORAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI AGLI ARTT. 1, LEGGE N. 241/1990, E 1, L.R. SICILIA N. 7/2019 - VIOLAZIONE DEI CANONI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE - OMESSA MANIFESTAZIONE DEL C.D. DISSENSO COSTRUTTIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E LEALTÀ PROCEDIMENTALE - SVIAMENTO;*  
D) *CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO - MOTIVAZIONE INADEGUATA E PERPLESSA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990, E DELL'ART. 3, L.R. SICILIA N. 7/2019;*  
E) *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE 7.8.1990, N. 241, E DELL'ART. 3, L.R. SICILIA N. 7/2019 - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E PERPLESSA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO - INSUSSISTENZA DEL CONTESTATO IMPATTO CUMULATIVO - OMESSA MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO COSTRUTTIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - SVIAMENTO;*  
F) *VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN SEDE DI PONDERAZIONE E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI GIURIDICI COINVOLTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE N. 2001/77/CE E N. 2009/28/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PAR. 3, COMMA 2, REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO UE N. 2022/2577 DEL 22.12.2022 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, D.LGS. 29.12.2003, N. 387, E DELL'ART. 7 BIS, COMMA 2 BIS, D.LGS. N. 152/2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMI 7 E 8, DEL D.LGS. 8.11.2021, N. 199 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO;*  
G) *ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL PARERE NEGATIVO RESO DAL MINISTERO DELLA CULTURA, SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, PROT. N. 0025866-P DEL 10- 12/9/2024, IMPUGNATO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO.*

All'udienza pubblica del 6 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

Tanto premesso in fatto, il ricorso introduttivo è meritevole di accoglimento, risultando fondata e assorbente la prima censura con cui la ricorrente contesta l'incompetenza del MiC all'adozione del parere impugnato.

Invero, questo T.A.R. ha già affermato (cfr. sentenza 7/10/2024 n. 2776 e sentenza n. 688/2025) sulla scorta delle statuizioni del C.G.A. (sentenza n. 648/22 e sentenze nn. 677 e 678/24) che *“nella disciplina della V.I.A. statale di cui al D. Lgs. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”*.

Ne consegue che il parere tecnico istruttorio prot. n. 0025866-P del 10.9.2024 del MiC-Soprintendenza Speciale PNRR è viziato per incompetenza e deve essere, pertanto, annullato.

Il gravame aggiuntivo, dal canto suo, è fondato e va accolto con riferimento ad alcune delle censure dedotte, come di seguito illustrato.

Col motivo A), la ricorrente deduce in primo luogo la nullità della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta prot. n. 4720 dell'11.8.2023, per violazione/elusione del giudicato nascente dalla sentenza Tar Palermo, Sez. Quinta, n. 1077/2024, pubblicata il 26.3.2024, con la quale il Tar ha annullato l'atto di annullamento d'ufficio del precedente parere favorevole, reso dalla Soprintendenza di Caltanissetta, prot. n. 4660 del 9.8.2023.

Il motivo è infondato, poiché il parere negativo di cui alla nota prot. n. 4720 dell'11.8.2023 non ha formato oggetto del ricorso già deciso da questo Tar con la sentenza n. 1077/24 ed è anteriore alla formazione del giudicato (essendo quasi coevo alla nota prot. n. 4660 del 9.8.2023 annullata dal Tar), quindi non può ritenersi adottato in violazione/elusione del giudicato medesimo.

Col motivo B) del gravame aggiuntivo, la ricorrente deduce la tardività del parere soprintenziale prot. n. 4720 dell'11.8.2023, con la conseguente formazione di un implicito atto di assenso ai sensi dell'art. 17 bis, L. 241/1990.

Osserva al riguardo la ricorrente che *“la fase delle consultazioni pubbliche previste dall'art. 25, comma 2 bis, d.lgs. n. 152/2006, conseguente al deposito ed alla pubblicazione delle richieste integrazioni documentali in capo alla Helios, si è esaurita in data 21.2.2023; in conseguenza, il parere della Soprintendenza di Caltanissetta avrebbe dovuto essere reso*



- al massimo - entro il 22.5.2023, laddove, nel caso di specie, lo stesso è stato adottato in data 11.8.2023 (si aggiunga, addirittura, che il MIC aveva richiesto la valutazione soprintendenziale già con propria nota prot. n. 1839 del 25.7.2022). Ne discende che, una volta decorso il superiore termine di 90 giorni (nella specie, spirato il 22.5.2023), l'Amministrazione preposta alla tutela ha irrimediabilmente consumato il proprio potere di valutazione”.

Il motivo è infondato, non potendo il superamento dei termini per l'adozione del parere della Soprintendenza determinare la formazione del silenzio assenso, come prospettato da parte ricorrente.

Deve darsi continuità, a questo riguardo, all'indirizzo della Sezione, secondo cui, nell'ambito del procedimento di VIA descritto dall'art. 25, d.lgs. 152/2006, l'operatività dell'art. 17 bis, L. 241/1990 è implicitamente esclusa dal richiamo che l'art. 25, comma 7, d.lgs. 156/2006 fa a tal riguardo all'art. 2, commi 9 ss., L. 241/1990 (in questo senso, T.A.R. Palermo, sentenza n. 2882/24, § 4). Infatti, il comma 7 del citato articolo 25 prevede: “*Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*”, escludendo espressamente l'applicazione dell'art. 2 co. 8 bis l. 241/1990 che prevede l'inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7. Da ciò deriva che, in materia di VIA, la semplificazione procedimentale è affidata non alla formazione dell'atto tacito, bensì (soltanto) alla previsione di termini perentori cui fa seguito l'esercizio di poteri sostitutivi in via ufficiosa.

A quanto sopra, occorre ulteriormente aggiungere che il parere della Soprintendenza, nel caso di specie, non costituisce neppure un atto di assenso a cui sia tecnicamente subordinata la decisione finale di VIA, trattandosi di un parere obbligatorio ma non vincolante secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (espressamente richiamato dall'art. 25, comma 2 bis, d.lgs. 156/2006) a mente del quale: “*nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione*”.

Manca quindi il presupposto base di operatività del disposto dell'art. 17 bis, L. 241/1990, costituito dall'impossibilità, per l'autorità procedente, di adottare il provvedimento di sua competenza in mancanza dell'atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica. Al contrario, nell'ambito del procedimento di VIA, l'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (come richiamato dal Codice dell'Ambiente) prevede che, decorso il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, non essendovi dunque margini per l'operare dell'istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni ex art. 17 bis, L. 241/1990.

Col motivo C) la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 e dell'art. 10 bis, L. 241/1990, poiché la Soprintendenza di Caltanissetta avrebbe dovuto comunicare all'istante l'avvio dell'ulteriore procedimento finalizzato all'adozione di un nuovo parere (rispetto al precedente parere favorevole di cui alla nota prot. n. 2684 del 9.5.2023 oggetto di annullamento), consentendole la partecipazione procedimentale, ai sensi degli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990, oltre che degli artt. 9 e 10, l.r. Sicilia n. 7/2019, ed altresì comunicarle, prima dell'adozione dell'atto finale, le ragioni ostative all'adozione del parere favorevole, ai sensi degli artt. 10 bis, legge n. 241/1990, e 13, l.r. Sicilia n. 7/2019.

Il motivo è infondato su entrambi i versanti.

Quanto all'art. 7, L. 241/1990, si è affermato in giurisprudenza che il rispetto formale e sostanziale della disciplina generale sul procedimento amministrativo postula che la comunicazione avvenga all'inizio della sequenza procedimentale, e comunque non successivamente al parere di un organo consultivo che deve valutare la singola fattispecie (T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 25/09/2003, n. 11641). L'art. 7, L. 241/1990 in altri termini non si applica al sub-procedimento per il rilascio di un atto consultivo (nella specie, il parere non vincolante della Soprintendenza), visto che la disciplina generale sul procedimento amministrativo postula che la comunicazione di avvio avvenga una sola volta e all'inizio della sequenza procedimentale.

Anche rispetto alla previsione dell'art. 10 bis, L. 241/1990 la doglianza appare infondata, perché rispetto a un atto endo-procedimentale, avente natura di parere non vincolante, l'istante non ha diritto alla comunicazione preventiva. L'art. 10 bis, L. 241/1990 si applica invero al provvedimento finale di VIA e non agli atti intermedi che lo precedono nella sequenza procedimentale, come chiarito dalla Sezione con la sentenza T.A.R. Palermo, 16/07/2025, n. 1637.

Tanto precisato, il gravame aggiuntivo è tuttavia fondato in riferimento ai motivi di cui alle lett. D) ed E).

Col motivo D) la ricorrente deduce l'illegittimità del parere della Soprintendenza per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza, avuto particolare riguardo alla valutazione dell'impatto visivo dell'impianto proposto. Invero, nelle proprie premesse il parere evidenzia che «*la visuale risulta ostruita o nascosta da molti punti nell'intorno. Gli unici punti di visibilità diretta sono sulla viabilità locale e rurale che corre a bordo impianto*», dando risalto alle stesse opere di mitigazione dell'impatto visivo proposte dall'istante (cfr. parere prot. n. 4720/2023, pag. 2). In base alla reale consistenza dei luoghi, l'impianto risulta visibile solo dallo specifico e limitato tratto della Regia Trazzera che lo costeggia, ed in ordine a tale visuale la PV Helios ha previsto quale opera di mitigazione una fascia arborea dell'altezza di 10 metri, che dovrebbe annullare la visibilità dell'opera all'osservatore e che la Soprintendenza locale non ha preso in



considerazione. Tuttavia, contraddicendosi, la Soprintendenza afferma successivamente che «l'impianto eco-agro-fotovoltaico in esame è da considerarsi opera di grande impatto visivo e di rilevante impatto sul paesaggio».

La conclusione contraddice manifestamente la premessa del ragionamento, perché non può considerarsi di rilevante impatto visivo un impianto la cui percezione visiva su scala locale, per stessa ammissione della Soprintendenza (cfr. parere, pag. 2), è «ridotta in virtù della morfologia dei luoghi, lievemente ondulata» e delle ulteriori misure di mitigazione proposte e la sola visibilità diretta è limitata alla viabilità rurale che corre a bordo impianto.

Col motivo E) la società deduce il difetto di istruttoria sull'effetto cumulo, in quanto la Soprintendenza non avrebbe distinto tra impianti autorizzati e impianti in corso di valutazione (quali sono quelli espressamente indicati con numero ID progressivo successivo a quello che caratterizza l'istanza della ricorrente) né fatto alcun cenno allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) predisposto dalla ricorrente né alle misure di mitigazione proposte. Sempre sul piano istruttorio, la Soprintendenza, nel valutare l'effetto cumulo, non ha neanche distinto tra area in disponibilità del proponente, che corrisponde con i confini catastali della proprietà ed è la massima area utilizzabile ad opera delle Ditte istanti, ed area dell'impianto, che corrisponde alla sola area in cui è prevista la collocazione dei moduli fotovoltaici, delle cabine e della viabilità e recinzione. Anche in quest'ambito si lamenta la violazione del principio del dissenso costruttivo, non avendo la Soprintendenza indicato quali accorgimenti ed interventi progettuali potessero essere utili a superare l'asserita problematica dell'effetto cumulo, nell'ottica della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione.

Il motivo può essere accolto per l'evidente errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di approvazione, «mentre l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo 'ad altri progetti esistenti e/o approvati'» (cfr. Cons. St., sent. n. 8029/2023). Nel caso di specie, i tre impianti menzionati nel parere con ID 8907, 8786 e 8304 sono stati presentati in epoca ampiamente successiva all'avvio del procedimento riguardante la PV Helios (risalente al 30.10.2021), e segnatamente: progetto ID 8907, data di avvio 16.8.2022; progetto ID 8786, data di avvio 5.8.2022; progetto ID 8304, data di avvio 14.4.2022. Si aggiunga che, allo stato attuale, i menzionati progetti non hanno ottenuto provvedimenti autorizzativi, poiché il n. 8907 ed il n. 8786 risultano ad oggi ancora in istruttoria e privi di pareri, mentre in ordine al n. 8304 è stato già reso parere negativo da parte della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana, prot. n. 656 dell'1.12.2023.

È evidente che, così operando, l'analisi sugli impatti cumulativi risulta falsata, restando per il momento assorbiti gli ulteriori profili di doglianza relativi al possibile dimensionamento dell'impianto, che dovrà essere valutato dall'autorità competente successivamente al riesame dell'effetto cumulo alla stregua delle coordinate interpretative appena indicate.

Col motivo F) la ricorrente denuncia la violazione del principio di massima diffusione degli impianti FER, giacché il parere impugnato frapporrebbe una valutazione pregiudiziale e precostituita relativa alla aprioristica e statica tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ivi passati in rassegna.

Ebbene, premesso che il principio di massima diffusione degli impianti FER non giustifica de plano il sacrificio integrale dei valori paesaggistici, che vanno temperati con il primo nell'ottica della integrazione delle tutele (cfr., in argomento, Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022), la censura, a parere del Collegio, non è in ogni caso riferibile alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, bensì all'autorità competente in tema di VIA, cui compete il detto bilanciamento al momento dell'adozione del provvedimento finale.

Il motivo, come formulato, pertanto, non può che essere disatteso.

Col motivo G) la ricorrente deduce, infine, l'illegittimità in via derivata del parere della Soprintendenza PNRR (impugnata col ricorso introduttivo) in quanto tale parere assume a proprio atto presupposto anche il parere negativo adottato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, prot. n. 4720 dell'11.8.2023. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso introduttivo per l'incompetenza del MiC ad adottare il relativo parere nell'ambito della Regione Siciliana.

Il complessivo gravame, in conclusione, deve essere accolto, con conseguente annullamento, nei limiti e con riferimento alle censure sopra indicati, della nota prot. n. 0025866-P del 10.9.2024 della Soprintendenza Speciale per il PNRR (viziata da incompetenza) e della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta prot. n. 4720 dell'11.8.2023.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota prot. n. 0025866-P del 10.9.2024 adottata dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta prot. n. 4720 dell'11.8.2023.

Condanna il Ministero della Cultura e l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

Fondazione



OSSERVATORIO  
**SULLA CRIMINALITÀ**  
NELL'AGRICOLTURA  
E SUL SISTEMA  
**AGROALIMENTARE**

Copyright © - [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)